

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO COMUNALE
di
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25 settembre 2018

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Disposizioni Generali

Art.1 Oggetto.....
Art.2 Competenze.....
Art.3 Responsabilità.....
Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
Art.5 Atti a disposizioni del pubblico

Capo II – Feretri

Art. 6 Deposizione della salma nel feretro
Art. 7 Verifica e chiusura feretri
Art. 8 Piastrina di riconoscimento.....

Capo III –

Trasporti funebri

Art. 9 Modalità del trasporto
Art. 10 Trasporti funebri.....
Art. 11 Orario dei trasporti.....
Art. 12 Riti religiosi.....
Art. 13 Funerali civili.....
Art. 14 Trasferimento di salme.....
Art. 15 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....
Art. 16 Trasporti all'estero o dall'estero.....
Art. 17 Trasporto di ceneri o resti.....

TITOLO II

CIMITERI

Capo I

Cimiteri

Art. 18 Disposizioni generali – Vigilanza.....
Art. 19 Ammissione al cimitero.....

Capo II

Disposizioni generali e Piano Cimiteriale Comunale

Art. 20 Disposizioni generali
Art. 21 Piano cimiteriale Comunale
Art. 22 Strutture cimiteriali

Capo III

Inumazione e Tumulazione

- Art. 23 Inumazione
- Art. 24 Sepoltura in campo comune: cippi lapidi sepolcrali e ornamenti vari...
- Art. 25 Tumulazione.....
- Art. 26 Deposito provvisorio.....

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 27 Esumazioni ordinarie.....
- Art. 28 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....
- Art. 29 Esumazione straordinaria.....
- Art. 30 Estumulazioni.....
- Art. 31 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....
- Art. 32 Raccolta dei resti mortali.....
- Art. 33 Tumulazione di cellette e urne cinerarie per resti mortali in loculo
contente un feretro
- Art. 34 Oggetti da recuperare.....

CAPO V –

Cremazione

- Art. 35 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....
- Art. 36 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.....
- Art. 37 Affidamento delle ceneri.....

CAPO VI

Disposizioni varie del Cimitero

- Art. 38 Orario.....
- Art. 39 Divieti speciali.....
- Art. 40 Riti funebri.....
- Art. 41 Fiori e piante ornamentali.....
- Art. 42 Materiali ornamentali.....

TITOLO III
CONCESSIONI

Capo I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 43 Sepolture in manufatti.....	
Art. 44 Durata delle concessioni.....	
Art. 45 Uso delle sepolture individuali	
Art. 46 Modalità di concessione ed uso delle cappelle di famiglia.....	
Art. 47 Manutenzione delle sepolture.....	

Capo II

Rinunce

Art.48 Rinuncia a concessione cimiteriale.....	
--	--

Capo III

Decadenza

Estinzione

Art. 49 Decadenza.....	
Art. 50 Estinzione.....	

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Imprese e lavori privati

Art. 51 Accesso al cimitero.....	25
Art. 52 Orario di lavoro.....	25
Art. 53 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	25

Capo II

Imprese onoranze funebri

Art. 54 Funzioni	
Art. 55 Divieti.....	

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

Disposizioni varie

- Art. 56 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....
Art. 57 Scadenziario delle concessioni.....

Capo III

Norme transitorie

Disposizioni finali

- Art. 58 Onoranze funebri a cittadini illustri
Art. 59 Cautele.....
Art. 60 Concessioni pregresse.....
Art. 61 Disposizioni finali

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, della L.R. N. 22 DEL 18.11.2003, del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, del Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o da norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. I soggetti privati che operano all'interno del Cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del Cimitero.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) la visita necroscopica; b) la deposizione delle ossa in ossario comune; c) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o presso l'obitorio comunale; d) il recupero ed il relativo trasporto della salme di persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; e) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura per le salme di persone indigenti, dichiarate tali dal servizio sociale del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla Legge 8 novembre 2000, n.328 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, ed anche per le salme di persone di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento sulla base delle tariffe stabilite; Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2. comma, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e/o nel cimitero: a) l'orario di apertura e chiusura, nonché la disciplina di ingresso ed i divieti speciali; b) copia del presente regolamento; c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

CAPO II - FERETRI

Articolo 6

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/90. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. La salma destinata all'inumazione deve essere rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

Articolo 7

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 8

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera, relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 9

Modalità del trasporto

Le modalità del trasporto, i criteri generali di fissazione degli orari, sono determinati con ordinanza dal Sindaco. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Sindaco prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 10

Trasporti Funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Articolo 11

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Articolo 12

Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo

svolgimento dei funerali. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 13

Funerali Civili

Il Comune, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 22 del 18.11.2003, assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili, tali da consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari.

Articolo 14

Trasferimento di salme

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

Articolo 15

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 16

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Articolo 17

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate.

TITOLO I

I CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Articolo 18

Disposizioni generali - Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 19

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, nonché i prodotti abortivi e le parti anatomiche riconoscibili.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE COMUNALE

Articolo 20

Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 21

Piano cimiteriale Comunale

Il presente Regolamento è stato redatto nel rispetto del piano cimiteriale comunale approvato da questo Consiglio Comunale.

Articolo 22

Strutture cimiteriali

Il Cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 23

Inumazione

Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del rilascio della concessione cimiteriale.

Articolo 24

Sepoltura in campo comune: cippi, lapidi sepolcrali e ornamenti vari

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. I privati possono scegliere, in sostituzione del cippo, di collocare lapidi. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990, n. 285. Il collocamento della fotografia deve essere eseguito in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui

Articolo 25

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 ed alla Circolare 24 giugno 1993, n. 24 del Ministero delle Sanità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — Serie Generale n. 158. E' fatto divieto a chiunque abbia in concessione manufatti cimiteriali (loculi, cappelle, ossari ecc...) di effettuare interventi atti a modificarne l'aspetto attuale, senza la preventiva autorizzazione degli uffici competenti.

Articolo 26

Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa. La concessione provvisoria è ammessa per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Sindaco, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione

provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale pari al canone di un trimestre di utilizzo. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, addebitando le spese all'interessato. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 27

Esumazioni ordinarie

Nel cimitero vengono effettuate periodicamente le esumazioni ordinarie secondo la normativa vigente.

Articolo 28

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere presso il cimitero con congruo anticipo. Di norma i cittadini verranno informati delle scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi all'ingresso del Cimitero ed anche collocando appositi cartellini direttamente nel campo di esumazione. Le esumazioni si effettueranno nelle date stabilite dall'ufficio. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, lo stesso sarà inumato nel campo comune per un periodo di 10 anni. In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.

Articolo 29

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme intamate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a

richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 30

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni; - su ordine dell'Autorità giudiziaria. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 29 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o cappelle in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 31

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento dell'apposita tariffa. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

Articolo 32

Raccolta dei resti mortali

I resti mortali raccolti nelle operazioni di esumazione ed estumulazione sono collocati, a richiesta dei parenti, in tumulazione privata o in ossario comune. Laddove non fosse possibile reperire parenti prossimi, o gli stessi non si presentino agli uffici comunali per la richiesta di tumulazione, i resti saranno collocati nell'ossario comune.

Articolo 33

Tumulazione di cellette per resti mortali ed urne cinerarie in loculo individuale contenente un feretro

Qualora venga richiesta la conservazione dei resti mortali o delle ceneri in un loculo già contenente un feretro, tale operazione è soggetta al pagamento delle tariffe vigenti. Nel loculo è possibile tumulare oltre la salma, n. 2 cassette di resti mortali o ceneri.

Articolo 34

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 35

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

La cremazione di cadavere è autorizzata dall'ufficiale di Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. B) della legge 30 marzo 2001, n. 130, previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di

necroscopo. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del Comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del Comune ove avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

Articolo 36

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, nel caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero. La dispersione delle sole ceneri è consentita in aree a ciò destinate all'interno del cimitero. E' vietata la dispersione nei centri abitati.

Articolo 37

Affidamento delle ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Il trasporto delle urne contenente i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni ed estumulazioni. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle nell'ossario comune.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE DEL CIMITERO

Articolo 38

Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Comune.

Articolo 39

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo o che possa danneggiare i manufatti e disturbare i visitatori.

Articolo 40

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 41

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. E' vietato collocare vasi, lumini o altri oggetti sul pavimento. In caso di inosservanza a tale divieto, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvederà per la rimozione, senza darne avviso agli interessati.

Articolo 42

Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti

indecorosi. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 43

Sepulture in manufatti

Per le sepulture è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di manufatti costruiti dal Comune. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepulture individuali (loculi, poste individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepulture per famiglie e collettività (cappelle).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario. Alle sepulture contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle leggi regionali emanate in materia, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.

Articolo 44

Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti destinati alle sepulture per famiglie e collettività (cappelle di famiglia);
- b) in 30 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali e aeree all'aperto con deposito in muratura;
- c) in 50 anni per i loculi salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza. Restano ferme le concessioni già rilasciate ad uso perpetuo o per la durata di 99 anni. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepulture disponibili,

osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. La sepoltura individuale privata può concedersi anche ai non residenti, con applicazione di eventuali maggiorazioni stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 45

Uso delle sepolture individuali

Il diritto d'uso delle sepolture individuali è riservato al concessionario, secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In base all'art. 93 del D.P.R. N. 285/90 è consentita anche la tumulazione di non parenti, ma legate alle famiglia da particolari vincoli di convivenza.

Articolo 46

Modalità di concessione ed uso delle cappelle di famiglia

La concessione di cappelle di famiglia già realizzate o di aree per la costruzione di cappelle di famiglia, può avvenire in favore di:

- a) una famiglia
- b) più famiglie

La concessione s'intende rilasciata a favore del richiedente e della sua famiglia ad esclusione di ogni altro. Al fine del presente articolo per la famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui all'art. 74 e ss. del codice civile, in linea retta e collaterale, sino al 4° grado. La concessione in uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di rilascio della stessa, fatti salvi casi particolari debitamente motivati nell'atto di concessione. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 26 del R.R. n. 6/2004. E' consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti del presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulla base delle risultanze anagrafiche. E' pure consentita la tumulazione, su esplicita dichiarazione del/i concessionario/i di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze, debitamente accertate. A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemerienza si intende:

- a) persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;

- b) persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento;
- c) persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà nei confronti del concessionario della cappella di famiglia.

Articolo 47

Manutenzione delle sepolture

La manutenzione delle sepolture perpetue ed a tempo determinato spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, igiene e la sicurezza del sepolcro. Le spese relative sono a carico dei concessionari. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli adempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO II

RINUNCE

Articolo 48

Rinuncia a concessione cimiteriale

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di manufatti a condizione che le salme, i resti e le ceneri presenti abbiano avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti. La richiesta di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario ed in mancanza dello stesso, dagli eredi legittimi con dichiarazione o presentazione di copia del documento testamentario. La rinuncia determina un atto di retrocessione della sepoltura.

I rimborsi vengono effettuati in base ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale e calcolati sul costo della concessione originaria. Restano a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di retrocessione. I loculi retrocessi rientrano nella piena disponibilità del Comune.

CAPO III

DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 49

Decadenza

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;

c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o di incuria.

d) quando vi sia grave inadempienza o altro obbligo previsto dalla concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata a norma degli artt. 7 e ss. della Legge 241/90, previa comunicazione di avvio del procedimento inviata al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili. Nel caso di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo ossario comune.

Articolo 50

Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 51

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, previa autorizzazione da parte del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale. L'autorizzazione è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, previa valutazione dell'Ufficio Tecnico. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 52

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria. I lavori devono essere sospesi nel periodo di Commemorazione dei defunti.

Articolo 53

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Articolo 54

Funzioni

Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono: - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto; - fornire feretri e gli accessori relativi; - occuparsi della salma; - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni. Le imprese, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente.

Articolo 55

Divieti

E' fatto divieto alle imprese di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 56

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Articolo 57

Scadenziario delle concessioni

L'ufficio di polizia mortuaria tiene lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura. Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

. Articolo 58

Onoranze funebri a cittadini illustri

E' in facoltà del Consiglio Comunale deliberare a spese del Comune onoranze funebri a persone ritenute meritevoli di tale riconoscimento

Articolo 59

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (loculi, ossari, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 60

Concessioni pregresse

Salvo quanto diversamente previsto, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento sono soggette, per quanto riguarda la durata della concessione, al regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 61

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Il presente Regolamento ha efficacia dalla data dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti che regolano la materia.